



COMUNE DI BESENELLO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e
al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio
2017, n. 8-61/Leg)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 23 di data 29.09.2022

Sommario

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	4
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio	4
Art. 3 Rinvio a norme vigenti.....	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	5
Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC).....	5
Art. 4 Composizione della Commissione Edilizia Comunale.....	5
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento	5
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenza	6
Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni.....	6
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni.....	6
Art. 8 Documentazione tecnica	6
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche	6
Art. 10 Modalità di gestione telematica.....	6
Capo III - Procedure	7
Art. 11 Controlli sulla comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ..	7
Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno.....	7
Art. 13 Parere preventivo.....	7
Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi.....	7
Capo IV- Contributo di costruzione.....	7
Art. 15 Contributo di costruzione.....	7
Art. 16 Categorie tipologico funzionali.....	7
Art. 17 Cambio di destinazione d’uso	8
Art. 18 Inagibilità.....	8
Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione	8
Art. 20 Rateizzazione del contributo	8
Art. 21 Rimborso delle somme pagate.....	8
Art. 21 bis Demolizione e ricostruzione	9
Art. 21 ter Piani Attuativi.....	9
Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi.....	9
Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI	9
Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)	9
TITOLO III – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
Capo I - Norme procedurali sull’esecuzione dei lavori	11
Art. 24 Comunicazioni di inizio dei lavori	11
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori.....	11
Art. 25 Quota e linea fissa	11
Art. 26 Cantieri	11
Art. 27 Conduzione cantiere	11
Art. 28 Garanzie di cantiere	11
Art. 29 Tabella indicativa.....	11
Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni	12
Art. 31 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	13
Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell’efficienza energetica	13
Art. 32 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	13
Art. 33 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di materiali ecocompatibili	13
Art. 34 Orientamento edifici	13
Art. 35 Schermature superfici trasparenti	14
Art. 36 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia	14
Capo II – Impianti per telecomunicazioni.....	14
Art. 37 Impianti per telecomunicazioni.....	14
Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a	

funzioni ad esso affini, e commercio	14
Art. 38 Definizioni	14
Art. 39 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.	16
Art. 40 Altezza minima dei locali	16
Art. 41 Illuminazione ed aerazione dei locali.	17
Art. 42 Interventi sugli edifici esistenti.....	17
Art. 43 Dotazioni minime degli alloggi	17
Art. 44 Servizi igienici	17
Art. 45 Cucine e angoli cottura.....	18
Art. 46 Soppalchi	18
Art. 47 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati	18
Art. 47 bis Autorimesse.....	19
Art. 48 Scale	19
Art. 49 Parapetti.....	20
Art. 50 Camini e condotti	20
Art. 51 Ventilazione negli edifici	20
Art. 52 Locali per caldaie e cabine elettriche	20
Art. 53 Climatizzazione e risparmio energetico	20
Art. 54 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico	21
Art. 55 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai	21
Art. 56 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti	21
Art. 57 Acqua potabile	21
Art. 58 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue.....	21
Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	22
Art. 59 Passi carrai.....	22
Art. 59 bis Apertura di strade o passaggi privati e demanializzazione	22
Art. 59 ter Portici e passaggi coperti aperti al pubblico passaggio.....	22
Art. 59 quater Aree prive da accesso da spazi pubblici	23
Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico	23
Art. 61 Opere e manufatti precari.....	23
Art. 62 Segnaletica stradale e corpi illuminanti	23
Art. 63 Numeri civici.....	24
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	24
Art. 64 Obblighi di manutenzione	24
Art. 65 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri.....	24
Art. 66 Sporgenze su vie e piazze pubbliche	24
Art. 67 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici	25
Art. 68 Antenne e parabole.....	25
Art. 69 Apparecchiature esterne per il condizionamento	25
Art. 70 Bacheche, insegne, targhe e tabelle.....	26
Capo VI - Elementi costruttivi.....	26
Art. 71 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine.....	26
TITOLO V - NORME FINALI	27
Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie	27
Art. 72 Entrata in vigore del regolamento	27
APPENDICE	28
1. Certificato di destinazione urbanistica (CDU) (riferimento normativa).....	28
2. Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale	29
3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie	32
4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.	44
5. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni	50
6. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.	51

TITOLO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica"), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici e ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del Comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8- 61/Leg.dd. 19.05.2017 (d'ora innanzi R.U.E.P.)

Art. 3 Rinvio a norme vigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici e edilizi e, in particolare per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – Commissione Edilizia Comunale (CEC)

Art. 4 Composizione della CEC

1. La CEC è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta da:
 - a. il Sindaco o l'Assessore all'urbanistica che presiede la CEC;
 - b. il Dirigente del Servizio Antincendio della Provincia o il Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari o loro sostituti, quale componente di diritto;
 - c. il Tecnico Comunale senza diritto di voto;
 - d. 4 membri nominati dalla Giunta Comunale dei quali almeno 1 componente è esperto in urbanistica ed edilizia e almeno 1 componente è esperto in tutela del paesaggio; entrambi questi componenti devono essere iscritti ai relativi collegi o albi professionali e gli altri tecnici laureati o diplomati, con particolare preparazione ed esperienza nel campo edilizio, amministrativo ed architettonico.
2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della CEC sono affidate al Dirigente o Responsabile dell'Ufficio tecnico o a un dipendente comunale designato.
3. La CEC rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale.
4. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
5. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Vicepresidente nominato in seno alla CEC medesima oppure dal commissario più anziano.
6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla CEC uno o più consulenti senza diritto di voto.
7. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in CEC su richiesta della stessa, del responsabile dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.
8. Non possono essere nominati componenti della CEC Consiglieri o Assessori comunali salvo quanto previsto al comma 1, lett. a).

Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento

1. La CEC è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nell'attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente all'edilizia e all'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della CEC può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile e opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).
3. Il parere della CEC può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la CEC può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell'art. 66 *Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri* del presente Regolamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
6. I pareri della CEC sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della CEC viene redatto dal Segretario della CEC che lo firma unitamente al

Presidente della CEC. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla CEC, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.

8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della CEC non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado.
9. È fatto divieto ai componenti della CEC di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della CEC stessa.
10. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).

Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza

1. L'espressione del parere deve essere richiesta per le seguenti pratiche edilizie:
 - a) accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del Comune, Comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
 - b) permesso di costruire e relative varianti;
 - c) parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, dello Stato, della Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;
 - d) rilevanza del contrasto con interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
 - e) permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
 - f) in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il parere della CEC può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 13 *Parere preventivo*.
3. La CEC esprime il parere di competenza entro i termini previsti dalla norma vigente.

Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni

Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni

1. I titoli edilizi, le comunicazioni, le modalità della loro presentazione, i termini e la validità delle stesse sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P.

Art. 8 Documentazione tecnica

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista.

Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità.
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica e firmarla per accettazione.

Art. 10 Modalità di gestione telematica

1. Per la presentazione in forma telematica delle pratiche edilizie si fa rimando a quanto stabilito dal R.U.E.P. e ad eventuali provvedimenti e regolamenti specifici che verranno adottati a livello provinciale.

Capo III – Procedure

Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

Art. 12 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).
2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile.
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del numero di abitanti nell'alloggio;
 - b) pianta dell'appartamento in scala;
 - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
 - d) documento di identità del richiedente;
 - e) certificato di agibilità o idoneità dell'alloggio, nel caso di richiesta per ricongiungimento familiare.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

Art. 13 Parere preventivo

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
 - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
 - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la CEC.

Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi

1. Il Comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del Comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la possibilità di consultazione negli archivi.
2. Il Comune redige mensilmente l'elenco degli abusi edilizi per i quali sono state emesse ordinanze di sospensione o di rimessa in pristino.

Capo IV- Contributo di costruzione

Art. 15 Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

Art. 16 Categorie tipologico funzionali

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sottocategorie individuate nella tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.
3. Per ciascuna categoria e sottocategoria il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.

Art. 17 Cambio di destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso attuale delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o dalle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

Art. 18 Inagibilità

1. Nel caso in cui un edificio abbia perso la destinazione d'uso originaria per inagibilità, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
2. Per edificio inagibile si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato. Nello specifico è un edificio che presenti uno stato di degrado delle strutture portanti tale da non garantire la sicurezza degli occupanti così come testimoniata da una perizia asseverata.
3. La disposizione al comma 1 non si applica in caso di crolli dovuti ad eventi e calamità naturali.

Art. 19 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del R.U.E.P. può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
 - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
 - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti o per dimensioni e sviluppo.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alla dimensione delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione, ecc.

Art. 20 Rateizzazione del contributo

1. Non è prevista nessuna rateizzazione del contributo di costruzione.

Art. 21 Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi.
2. Qualora le opere non vengano realizzate parzialmente il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia.
Deve altresì ammettersi la restituzione del contributo nell'ipotesi di:
 - a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora possibile, la rimozione dei vizi e delle procedure, la riduzione in ripristino;
 - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto quanto dovuto.Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato dalla convenzione.

4. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
5. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
6. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a euro 100.

Art. 21 bis Demolizione e ricostruzione

1. Qualora il titolo ad edificare sia rilasciato per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta da demolire, calcolata secondo le disposizioni del presente Regolamento per la relativa categoria tipologico-funzionale, aggiornata al momento della presentazione della richiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione.In tal caso, prima del rilascio del titolo a edificare, dovrà essere accertata da parte del Comune la consistenza dell'edificio esistente e la categoria di appartenenza.
2. Non è restituibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione, in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come partedi un intervento unitario.
4. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dai provvedimenti edilizi in atto, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 17.08.1942 n. 1150 se ricadenti nei centri abitati e della Legge 06.08.1967 n. 765 se esterni agli stessi.
5. Nel caso di titolo abilitativo relativo alla sola ricostruzione di volumetrie precedentemente demolite con altro atto concessorio, il contributo di costruzione dovuto dovrà essere computato ex novo su tutte le volumetrie di progetto, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 21 ter Piani attuativi

1. L'incidenza del contributo di costruzione per le costruzioni previste da un piano attuativo di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto come previsto dall'art. 44 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI

1. Con atto del responsabile della struttura il Comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specificarichiesta al Comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicate tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.

3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 24 Comunicazioni di inizio dei lavori

1. Il Comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a euro 200.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 25 Quota e linea fissa

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera.

Art. 26 Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori sia per i cittadini che transitano sulla strada, sia essa pubblica o privata.

Art. 27 Conduzione cantiere

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico e il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero ad apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 447/1995, se adottato.

Art. 28 Garanzie di cantiere

1. Prima dell'inizio dei lavori, nel caso che nell'esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature ecc.) il titolare deve versare, su richiesta del Comune, una cauzione da determinarsi tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5.000 oppure presentare idonea garanzia fidejussoria.
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell'assenza di danni o il ripristino degli stessi, il Comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell'ammontare delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

Art. 29 Tabella indicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
 - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;

- b) nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calculatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
 - c) nome delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, nome dei progettisti degli impianti;
 - d) data di inizio lavori e di scadenza del titolo.
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di euro 200.

Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante, evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

Art. 31 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al Comune; i lavori devono essere nel frattempo sospesi per lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica

Art. 32 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma, inteso quale rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

Art. 33 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiale ecocompatibili

1. Fermo restando le disposizioni specifiche e incentivi in materia di edilizia sostenibile, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi sugli edifici esistenti che prevedano il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua.
3. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, impianti sportivi o attività industriali e assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata, oltre alle prescrizioni di cui sopra, l'installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.
4. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, è obbligatorio l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, salvo presentazione di una idonea relazione che motivi l'eventuale impossibilità tecnica dell'intervento.
5. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono essere interrato e avere dimensioni minime pari a 1 mc e devono essere dimensionate in funzione della superficie da irrigare. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 34 Orientamento edifici

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero e lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

Art. 35 Schermature superfici trasparenti

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise-soleil, porticati, balconi, ecc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.

Art. 36 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia

1. I pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori solari termici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell'edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
2. La collocazione di pannelli solari a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesaggistico.
3. Sugli edifici ricadenti nei centri storici e sugli edifici storici sparsi, della categoria operativa "restauro" e "risanamento conservativo", con copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente tramite soluzioni integrate con i manti di copertura. I serbatoi di accumulo d'acqua dovranno essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
4. Sugli edifici ricadenti nei centri storici e sugli edifici storici sparsi delle altre categorie operative e sugli edifici ricadenti fuori dal centro storico, i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere integrati o aderenti nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
5. Ferme restando le disposizioni specifiche in materia, nonché la disciplina urbanistica del P.R.G., i pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori solari termici, devono essere posizionati, ove possibile, ad una distanza minima di 50 cm dalle linee di colmo, impluvio, displuvio e gronda.
6. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici devono essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, in posizione il più possibile defilata.

Capo II – Impianti per telecomunicazioni.

Art. 37 Impianti per telecomunicazioni

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione sono regolamentati ai sensi del Titolo III, Capo V del Regolamento urbanistico/edilizio provinciale e ss.mm. e ii.
2. La collocazione di impianti fissi di telecomunicazione, in assenza dell'individuazione dei siti sensibili da parte del Comune con apposito provvedimento o individuati con specifica zonizzazione del P.R.G., deve rispettare la disposizione del Decreto del Presidente della Provincia 20.12.2012 n. 25-100/Leg. e ss.mm. e ii.

Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico-sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini e commercio

Art. 38 Definizioni

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

- a) alloggio: unità abitativa (appartamento/monostanza/monolocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
- b) Locali destinati ad abitazione permanente: tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta un'attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.
- c) Locali accessori: locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili.
- a) Soppalco: spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
- d) Edificio pertinenziale: edificio complementare, posto stabilmente a servizio di un edificio principale, non utilizzabile autonomamente. Da tali manufatti, se preesistenti alla data di entrata in vigore del PUC (02/10/1991) e a carattere non residenziale, le nuove costruzioni devono rispettare la distanza minima di 6 m in tutte le direzioni.
- e) Gazebo: chiosco da giardino con pianta a forma di poligono regolare, aperto su tutti i lati, con funzione panoramica destinata ad ospitare solo le persone. La struttura deve essere isolata, fissa o mobile, in legno, metallo o ghisa, priva di tamponamento con materiale di alcun genere e tipo, coperta con tela o stuoie in canna o bambù o similari. Le sezioni degli elementi portanti dovranno essere al massimo 14 x 10 cm.
- f) Elementi di arredo: strutture pertinenziali agli edifici residenziali come:
- piccole cassette in legno di superficie massima 6 mq. e altezza 2,50 in colmo da destinare a deposito attrezzi e senza allacciamenti alle utenze
 - barbeque in muratura delle dimensioni massime totali 1,60 x 0,80 m e altezza totale massima (comprensiva di canna fumaria) 1,80 m;
 - pergolati costituiti da elementi di sostegno per piante rampicanti, di modesta entità e costituiti da elementi verticali e graticcio superiore senza copertura. Per le dimensioni della struttura vedi gazebo.
- g) Pergotende: struttura con copertura a tenda o a lamelle a carattere retrattile che possono essere arretrate per far passare luce e aria. Qualora le lamelle non abbiano carattere retrattile sono assimilate a tettoie.
- h) Altezza abitabile: altezza utile ai sensi del R.U.E.P. (*differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali emergenti*) con la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e isolai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti), esclusa la struttura principale (travi).
- i) Altezza abitabile media ponderale: rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
- j) Superficie abitabile dei locali: superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minimiprescritti dalle presenti norme.
- k) Volume abitabile: volume sotteso dalla superficie abitabile.
- l) Rapporto di aerazione e illuminazione: rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
- m) Superficie abitabile: somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- n) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al R.U.E.P.
- o) Commercio: locali riconducibili alle categorie tipologico- funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al R.U.E.P., escluse le medie e grandi strutture di vendita.
- p) Piano di campagna: livello naturale del terreno privo di sistemazioni artificiali
- q) Pertinenze, baracche, tettoie, box e simili: costruzioni, attrezzature accessorie o aree libere dell'unità immobiliare principale e ad essa collegate da un rapporto di dipendenza funzionale diretta, ma sempre subalterna alla principale. Le pertinenze, per essere considerate tali, sono ubicate

funzionalmente e logisticamente nelle immediate vicinanze dell'unità immobiliare principale.

Art. 39 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.

1. Ogni alloggio, anche se monostanza/monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 42 mq nel caso di interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lettera g) della L.P. 15/2015, superficie non inferiore a 35 mq nel caso di interventi ricadenti nelle categorie di cui all'art. 77 comma 1 da lettera a) ad e) della L.P. 15/2015.
I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8 mq;
 - b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 14 mq;
 - c) superficie abitabile della cucina: 6 mq.
2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4 mq;
 - b) larghezza dei corridoi: 1 m.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commerciale devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).

Art. 40 Altezze minima dei locali

1. I locali a piano terreno ad uso commerciale, produttivo o pubblico esercizio, fatte salve eventuali specifiche norme di settore, devono avere:
 - per le zone di fondovalle (fino a quota di metri 700 s.l.m.) una altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di 3 m; negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, compresi gli ampliamenti di qualsiasi tipo, l'altezza dovrà essere di 3,10 m;
 - nelle zone di montagna (oltre la quota di metri 700 s.l.m.), una altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di 2,60 m; per i medesimi locali, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, compresi gli ampliamenti di qualsiasi tipo, l'altezza dovrà essere di 2,70 m.Per gli altri piani vale quanto disposto dai commi precedenti per i locali di abitazione permanente salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche.
2. I locali agibili a destinazione abitativa o adibiti ad uso equivalente, fatte salve eventuali specifiche norme di settore, devono avere:
 - per le zone di fondovalle (fino a quota di metri 700 s.l.m.) un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di 2,60 m;
 - per le zone di montagna (oltre la quota di metri 700 s.l.m.) un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di 2,40 m.È ammessa la riduzione dell'altezza minima utile a m 2,20 per una superficie non maggiore del 25% della superficie calpestabile del singolo locale al fine di realizzare controsoffitti. Al fine di tali verifiche, non si rileva la superficie ribassata di quei locali che rispettano le altezze minime previste dal presente regolamento.
Per i locali accessori è ammessa un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di 2,20 m.
Nel caso di solai piani con struttura portante a travetti in legno (o altro materiale quale ad esempio acciaio) a sporgere il valore dell'altezza minima utile da garantire dovrà essere calcolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti.
Nel caso di avvolti l'altezza minima utile deve essere garantita nel punto mediano del segmento che congiunge il punto più alto dell'arco e la sua imposta.
3. I locali con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza minima utile, misurata al tavolato nel caso di solaio a travetti sporgenti, pari 1,90 m e altezza media ponderale, calcolata come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile, non inferiore a 2,40 m, ovvero, per i locali accessori, non inferiore a 2,20 m e per i locali complementari non inferiore a 2,40 m. Gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.

Art. 41 Illuminazione ed aerazione dei locali

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale, deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
 - a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m;
 - b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m;
 - c) 1/12 per i locali posti nei sottotetti.
2. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 52 *Ventilazione negli edifici*, fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

Art. 42 Interventi sugli edifici esistenti

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 40, 41, 42 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, *altezza minima dei locali* e *Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
3. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 3, *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati* purché in caso di intervento siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall'umidità.

Art. 43 Dotazioni minime degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche e elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

Art. 44 Servizi igienici

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore;
 - b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
 - d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia.
3. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma e avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5.
4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto.

Art. 45 Cucine e angoli cottura

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.

Art. 46 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
 - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a 2,20 m misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente devono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
 - a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a 2,20 m riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista;
 - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a 1,50 m e altezza mediaponderale non inferiore a 2,20 m, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;
 - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a 2,20 m e altezza minima inferiore a 1,50 m; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera *a*) del comma 2 è fissata in 1,90 m e le altezze di cui alla lettera *b*) rispettivamente in 1,50 m (altezza minima) e 1,90 m (altezza media ponderale).
4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla somma delle superfici del locale principale e del soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi dell'art. 40, comma 1, *Dimensioni minime dell'alloggio dei locali*.
6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.
7. I soppalchi dovranno essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.

Art. 47 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
4. È consentita la realizzazione di alloggi, di locali destinati a funzioni affini all'uso abitativo (categorie

tipologico-funzionali di tipo D2 della tabella B allegata al R.U.E.P.), di locali destinati al commercio al dettaglio di vicinato e di pubblici esercizi (categoria D1 della tabella B allegata al R.U.E.P.) il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di 80 cm adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aeroinnanzituttoazione dei locali.

5. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
6. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Pavimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
7. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.
8. Negli edifici di nuova costruzione non sono ammessi locali aventi le caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 47 bis Autorimesse

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
2. Sia i posti macchina che i box devono avere dimensioni conformi a quanto disposto dal R.U.E.P.
3. L'aerazione deve essere garantita da aperture finestrate di superficie non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento.
4. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale, con pendenza superiore all'8%, deve essere arretrato dal limite dell'area soggetta a transito pubblico per una distanza non inferiore a 5 m in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia veicolare che pedonale.
5. Le rampe di accesso ai garage non possono avere pendenza superiore al 20%, devono essere pavimentate con materiali antisdrucchiolevoli e devono avere larghezza minima di 3,50 m.
6. Le corsie di manovra delle autorimesse devono avere larghezza minima di 6 m.
7. Fermo restando gli obblighi relativi agli standard urbanistici di cui al Capo IV della L.P. 15/2015, le disposizioni del presente articolo sono obbligatorie solo nei casi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione. Ulteriori e più restrittive normative da applicare dipendono dai limiti dimensionali previsti dalla vigente legislazione di prevenzione incendi.

Art. 48 Scale

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico-costruttive:
 - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
 - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
 - c) qualora le scale costituiscano parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo-luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell'alzata e della pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
 - d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
 - e) tutte le nuove scale dei fabbricati, fino all'ingresso dell'alloggio, se non costituiscono parte comune devono avere larghezza non inferiore a 0,90 m. Per le altre scale a servizio dei locali agibili valgono le norme previste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e comunque dovranno avere una larghezza non inferiore a 0,80 m;
 - f) le scale ad uso individuale possono avere pedata a forma trapezoidale. Tutte le pedate misurate in asse alla scala devono avere misura costante non inferiore a 25 cm. La larghezza minima della pedata dal punto più stretto non deve essere inferiore a 12 cm. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata

deve essere compresa tra 62 e 64 cm;

g) le scale devono essere munite di corrimano ad un'altezza compresa tra m 0,90 e m 1.

2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.

Art. 49 Parapetti

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di 1 m, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili.

Art. 50 Camini e condotti

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.

Art. 51 Ventilazione negli edifici

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione deve essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon, ecc.).
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si possono adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

Art. 52 Locali per caldaie e cabine elettriche

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. È consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 *"Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

Art. 53 Climatizzazione e risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento devono avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati

conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Art. 54 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

Art. 55 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria, di almeno 20 cm di spessore, fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Art. 56 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti

1. Per i nuovi edifici devono essere previsti idonei spazi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata, facilmente accessibili ai mezzi di raccolta e opportunamente dimensionati.
2. Tali disposizioni si applicano, ove possibile, anche in edifici in cui siano previsti interventi di ristrutturazione o risanamento.

Art. 57 Acqua potabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

Art. 58 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue

1. È vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.

2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o agli enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 59 Passi carrai

1. È vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza autorizzazione amministrativa.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nella fattispecie i cancelli devono essere collocati a distanza di almeno 5 m dal ciglio stradale al fine di consentire la sosta senza invadere la carreggiata.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. È facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni esistenti nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

Art. 59 bis Apertura di strade o passaggi privati e demanializzazione

1. L'apertura di nuove strade o passaggi privati deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale può richiedere:
 - a) che il progetto della nuova strada sia allargato ad eventuali ambiti di pianificazione su terreni limitrofi;
 - b) che il richiedente si impegni con regolare atto pubblico ad assumersi gli obblighi che l'Amministrazione Comunale riterrà di imporre relativamente alla costruzione e alla manutenzione della strada.
2. L'idoneità/convenienza dell'accesso proposto va valutato tenendo conto del carico antropico indotto dalla nuova edificazione in relazione all'accessibilità pedonale e veicolare e deve garantire, in ogni caso, l'accesso ai mezzi di soccorso e/o di straordinario intervento.
3. Le nuove strade private, destinate a servire fino a quattro unità abitative, devono avere larghezza non inferiore a 3,00 m; detto limite può essere derogato solo in caso di comprovata impossibilità tecnica.
4. Le nuove strade private, destinate a servire più di quattro unità abitative, devono avere la larghezza prevista dalle norme di attuazione di P.R.G. e comunque non inferiore a 4,50 m. Per esigenze di viabilità, di igiene e sicurezza, l'autorità comunale potrà prescrivere la chiusura con muretti o cancellate delle vie private comunicanti con gli spazi pubblici.
5. Le strade private devono essere costruite in modo da non arrecare alcun danno alle strade pubbliche e secondo le disposizioni emanate dal Comune, in relazione al tipo di pavimentazione di ciascuna strada comunale da cui dipartono.

Art. 59 ter Portici e passaggi coperti aperti al pubblico passaggio

1. I portici e i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese dei proprietari.
2. Il pavimento e i corpi illuminanti dei portici destinati ad uso pubblico devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione degli stessi non sia dipesa da una prescrizione del P.R.G. ovvero da accordi intervenuti con il Comune.
4. Le aree costituenti portici e i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo nel contempo gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
5. La larghezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di 2,00 m, mentre l'altezza non può essere minore a 2,80 m.

Art. 59 quater Aree prive di accesso da spazi pubblici

1. L'uso edilizio di aree non accessibili da spazi pubblici è subordinato alla dimostrazione preventiva da parte dei richiedenti di disporre di un accesso da spazio pubblico o da strada privata aperta al pubblico, idonea per il nuovo utilizzo dell'area.

Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico.
2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali con superficie massima di mq 15.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal Comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.

Art. 61 Opere e manufatti precari

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti in materia e compatibilmente con lo stato dei luoghi è ammessa l'installazione di strutture temporanee; tali manufatti non sono computabili ai fini di volumi e superfici utili.
2. I manufatti di cui sopra devono avere le seguenti caratteristiche tipologiche e formali:
 - non avere superficie coperta superiore a mq 20;
 - non avere fondazioni continue, ma essere infisse al suolo mediante sistemi facilmente rimovibili;
 - non avere solai interni;
 - la superficie coperta deve essere strettamente necessaria a sopperire a bisogni immediati e non procrastinabili e dimostrata da una relazione tecnica;
 - per i manufatti e strutture che superano i 20 mq di superficie devono essere reperiti: il parere positivo della CEC e il parere paesaggistico se aree ricadenti in zone di tutela ambientale;
 - dette strutture sono regolamentate dall'art. 78, comma 3, lett. k della L.P. 15/2015 e potranno essere realizzate solo dopo aver adempiuto a quanto stabilito dall'art. 32 del R.U.E.P.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione può essere richiesta qualora un'eventuale progettazione di arredo urbano lo dovesse esigere.

Art. 62 Segnaletica stradale e corpi illuminanti

1. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
 - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
 - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione per la pubblica illuminazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie;
 - d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti ecc.;
 - e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
 - f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
 - g) gli orologi elettrici;
 - h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
 - i) le targhe, le targhette degli idranti, le saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi;

- j) apparecchi di videosorveglianza;
- k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

Art. 63 Numeri civici

1. La numerazione civica è stabilita dal Comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica, ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti e installati a cura e spese del proprietario o avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite il proprietario deve notificare al Comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 64 Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e igiene. In particolare, le aree scoperte private, recintate e no, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.
4. Ove le condizioni delle aree scoperte private non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino o loro rimozione fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare la sanzione di euro 250.

Art. 65 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare la sanzione di euro 250.
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno devono essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.

Art. 66 Sporgenze su vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici, sempre ~~de~~ non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
 - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di 1,50 m;
 - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm;
 - c) le gronde e le pensiline aggettanti per non più di 1,50 m purché poste ad un'altezza netta superiore a 3 m dal piano pedonale e a 4,50 m dal piano viabile;
 - d) le ante ad oscurio (imposte) purché poste ad un'altezza netta superiore a 3 m dal piano del marciapiede e a 4,50 m dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico devono essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia non sporgente;
 - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di 2,20 m dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 50 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

- f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a 3 m dal piano del marciapiede e a 4,50 m dal piano viabile;
 - g) il cappotto può essere realizzato solo alle condizioni sopra esposte senza nessun restringimento della sede stradale minima prevista dalle norme di attuazione del P.R.G. e comunque deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
 3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.

Art. 67 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del Comune, e al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il Comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.
2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 può avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, ecc.), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che usano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite, sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.
6. In caso di mancata o insufficiente manutenzione delle griglie di aereazione viene applicata la sanzione amministrativa di euro 100.

Art. 68 Antenne e parabole

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico non è ammessa.
3. In caso di mancata osservanza delle sopra riportate indicazioni l'Amministrazione può applicare la sanzione amministrativa di euro 500 oltre alla rimessa in ripristino.

Art. 69 Apparecchiature esterne per il condizionamento

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. È consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi e, inoltre, quando l'installazione avviene su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. Non è consentita l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio ecc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori devono essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un

idoneo inserimento architettonico.

3. In caso di mancata osservanza delle sopra riportate indicazioni l'Amministrazione può applicare la sanzione amministrativa di euro 500 oltre alla rimessa in ripristino.

Art. 70 Bacheche, insegne, targhe e tabelle

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme, dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovrà essere predisposto idoneo targhettario da collocare in prossimità dell'ingresso.

Capo VI - Elementi costruttivi

Art. 71 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine

1. Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il Comune può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione. Nel caso di recinzioni adiacenti a strade di dimensioni ridotte rispetto al Codice della Strada e in assenza di murature di confine preesistenti, la nuova recinzione e le eventuali murature dovranno essere tenute a 1,50 m di distanza dalla sede stradale.
2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80. La medesima altezza massima vale anche per eventuali cancelli. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni di questo comma per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale. La recinzione posta sopra l'eventuale parte piena dovrà garantire adeguate caratteristiche di trasparenza.
3. Per minimizzare l'impatto sul territorio, le reti antigrandine devono essere preferibilmente di colore scuro.
4. È possibile costruire delle piccole pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso, purché non aggettanti su spazio pubblico. Nella fattispecie queste non potranno oltrepassare l'altezza di mt. 2,50, avere una larghezza superiore a mt. 1,20 e dovranno essere di forma semplice e regolare.

TITOLO V - NORME FINALI

Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 72 Entrata in vigore del regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento edilizio previgente.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della CEC in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate e ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsile norme del precedente Regolamento edilizio.

APPENDICE

1. **Certificato di destinazione urbanistica (CDU)** (riferimento normativa) art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380¹.

Il CDU, oltre alle prescrizioni urbanistiche discendenti dallo strumento urbanistico comunale vigente o adottato, deve contenere:

- a) **D.Lgs 152/2006, articolo 251 - Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare, comma 2.** *“Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente”.*
- b) **LP 15/2015, articolo 22 - Carta di sintesi della pericolosità, comma 3, ultimo capoverso.** *“Il grado di pericolosità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica”.*
- c) **LP 15/2015 articolo 26 - Perequazione urbanistica, comma 6.** *“Ogni Comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*
- d) **LP 15/2015 articolo 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione, comma 7.** *“La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati...”*
- e) **LP 15/2015 articolo 51 - Procedimento di formazione dei piani attuativi, comma 6.** *“Il Comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione”.*
- f) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 62 - Contenuti del registro dei volumi e delle superfici, comma 4** (riguarda il registro dei volumi previsto dall'art. 111 della LP 15/2015). *“Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo”.*
- g) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 88 - Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole, comma 4** (riguarda la disciplina delle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole non ancora recepite dal PRG art. 112, comma 4 LP 15/2015). *“L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dell'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica ...”.*
- h) **LEGGE 21/11/2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi**² relativa ai terreni i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi.

¹ art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380: *“Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.*

² Riguardo al vincolo di inedificabilità si richiama l'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 concernente l'obbligo di predisporre un catasto delle aree interessate da incendi.

2. Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Tab. B

CATEGORIE TIPOLOGICO-FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE					
Categorie e sottocategorie		Attività a titolo esemplificativo	% di applicazione		Primaria, secondaria, costo di costruzione
			nuovo	recupero	
A	Residenza e attività affini				
A1	Residenza ordinaria	Residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2	15%	5%	3/3
	Attività di servizio alla residenza con <u>esclusione di quelle svolte al piano terra</u>	Gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'art. 61 della legge urbanistica provinciale	15%	5%	3/3
	Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	15%	5%	3/3
	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria		5%	3/3
A2	Residenza per il tempo libero e vacanze	COMUNE NON SOGGETTO ai sensi dell'art. 57 della LP 1/2008			3/3
A3	Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	15%	5%	3/3
A4	Esercizi alberghieri (IL.P 7/2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico alberghiere, villaggi albergo	15%	5%	3/3
	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. provinciale sul turismo 2002)	Affitta camere, albergo diffuso, B&B, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù	15%	5%	3/3
	Extra-alberghiero	Foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri vacanze per anziani o minori, convitti	15%	5%	3/3
	Esercizi agrituristici		15%	5%	3/3
	Rifugi alpini ed escursionistici		15%	5%	3/3

B		Campeggi			
B1	Area		15%	5%	2/3
B2	Strutture ricettive permanenti		15%	5%	3/3
C		Attività produttive e commercio all'ingrosso			
C1	Industria e artigianato di produzione	Tutte le lavorazioni, produzione industriale di cose e di beni	15%	5%	1/3
	Autotrasporto e magazzino	Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente – taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio/traslochi	15%	5%	1/3
	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	15%	5%	1/3
C2	Impianti di risalita e piste da sci		15%	5%	1/3
C3	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	15%	5%	1/3
		Altre attività di coltivazione del fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi	15%	5%	3/3
D		Commercio, attività amministrative e di grande affluenza			
COMMERCIO					
D1	Medie strutture di vendita	Supermercati	15%	5%	2/3
	Grandi strutture di vendita	Centri commerciali	15%	5%	2/3
COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI					
D2	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole	15%	5%	2/3
	Pubblici esercizi	Bar, ristoranti, mense, rosticcerie, somministrazione alimentare, enoteca, sale giochi	15%	5%	2/3
	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	15%	5%	2/3
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI					
D3.1	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese, uffici di superficie superiore a 200 mq	15%	5%	2/3
D3.2	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali	15%	5%	2/3

D3.3	Servizi pubblici	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere	15%	5%	3/3
	Attività diretta alla prestazione di servizi	Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica, luoghi di culto, stabilimenti termali, scuole private, teatri, musei, biblioteche privati, cinema, discoteche, mense, sale da ballo	15%	5%	2/3
		Strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica	15%	5%	1/3
		Parcheggi non pertinenziali	15%	5%	3/3
D4	Altre attività di concentrazione	Locali di elevata affluenza	15%	5%	3/3

3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie

SCHEDA 1

ALTEZZA ABITABILE

Art. 38 Definizioni, comma 2, lett. i) del REC

Altezza abitabile: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali principali emergenti. Per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale (travi).

L'altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano "eventuali elementi strutturali principali emergenti". Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (figura 1a).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi "eventuali elementi strutturali principali emergenti". (figura 1b).

Figura 1

Figura 1a





Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'intradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).

Figura 2
Figura 2a




Figura 2b





Figura 2c



SCHEDA 2

VOLUME ABITABILE


Art. 38 Definizioni, comma 2, lett. I)

Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).


Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare, si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un'altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20.



A titolo esemplificativo, la figura 4 illustra il volume abitabile che praticamente non include la struttura secondaria, comprendendo invece l'eventuale struttura principale (in quanto non rileva ai fini della misura dell'altezza).

Figura 4



SCHEDA 3

DEFINIZIONE DI SOPPALCO


Art. 38 Definizioni, comma 2, lett. d)

Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Il soppalco è una struttura ricavata all'interno di un locale detto "principale" ad un'altezza minima di 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9).

La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.

Figura 5




Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c).

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’aggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



SCHEDA 4

QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO

Definizione art. 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.


Art. 38 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC

In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensionedi questo, si determina la costituzione di un piano.

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 39, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.


1. Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo, comunque, che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell’intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



SCHEDA 5

DIMENSIONI DEL SOPPALCO


Art. 46 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC

Dimensioni del soppalco:

la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a 2,20 m misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.

nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a 1,50 m e altezza media ponderale non inferiore a 2,20 m, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9, 10, 11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 30%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1,50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20.



SCHEDA 6

MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO

Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante


Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato apertosi sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.


Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%.

Figura 10



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).




SCHEDA 7

SOTTOTETTO

Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017

sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 m, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.

La condizione per definire "sottotetto" il volume compreso tra l'ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un'altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell'ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell'altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12). Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell'altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.




4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

Art. 66 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

Zoccolo degli edifici e modanature

Art. 66, comma 1, lett. a) e b) del REC

- a) *Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di 1,50 m;*
- b) *le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm.*




Gronde e pensiline

Art. 66, comma 1, lett. c) del REC

Le gronde e le pensiline aggettanti per non più di 1,50 m purché poste ad un'altezzanetta superiore a 3 m dal piano pedonale e a 4,5 m del piano viabile

Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile.




Ante ad oscuro (imposte)

Art. 66, comma 1, lett. d) del REC

Le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a 3 m dal piano delmarciapiede e a 4,5 m dal piano viabile.

Le due figure rappresentano:

- la prima l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile.




Tende

Art. 66, comma 1, lett. e) del REC

Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un'altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20.




Insegne a bandiera

Art. 66, comma 1, lett. f) del REC

Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a 3 m dal piano del marciapiede e a 4,5 m dal piano viabile

Le due figure rappresentano:

- la prima l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano viabile.




Casi particolari

Art. 66, comma 1, lett. f) del REC

Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a 3 m dal piano del marciapiede e a 4,50 m dal piano viabile

La figura rappresenta i casi in cui le sporgenze sovrastano in parte il marciapiede ed in parte il pianoviabile. In tali casi l'altezza è riferita al piano viabile e cioè non può essere inferiore a 4,50 m. Tale lettura vale anche per le altre sporgenze.





5. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni

Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine

Art. 71, comma 2 del REC

Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80. La medesima altezza massima vale anche per eventualicancelli. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni di questo comma per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale. La recinzione posta sopra l'eventuale parte piena dovrà garantire adeguate caratteristiche di trasparenza.



6. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.

ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casae modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg				
Allegato 2)				
Numero componentiil nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.